

## INCARICO PER PRESTAZIONE DI COLLABORAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta in  
duplice copia

tra

– **ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  
PROVINCIA DI PERUGIA** con sede in Perugia, via Borgo XX Giugno n. 74 -  
06121, in persona del Presidente p.t., Stefano Villarini nato ad Umbertide il 05-  
04-1963 e domiciliato per la presente presso la sede dell'Ordine P.IVA:  
30018200545;

di seguito anche denominato **Ordine**;

e

- **AVV. RAFFAELLA PAGLIOCHINI**, del Foro di Spoleto, nata a Foligno il  
03.07.1972, con studio in Todi (PG), voc. Bodoglie n. 180/14 loc. Ponterio, C.F.:  
PGLRFL72L43D653O - P.Iva: 02710530540;

di seguito anche denominato **Collaboratore**,

viene stipulato il seguente contratto

### PREMESSO

- che l'Ordine ha manifestato la necessità di stipulare un contratto di  
collaborazione coordinata e continuativa e/o contratto di lavoro a progetto con  
soggetti professionalmente competenti ad assistere e sovrintendere alle attività e  
pratiche legali stragiudiziali e/o giudiziali in ogni fase e grado del processo e di  
qualsivoglia giurisdizione, che lo riguardano e/o coinvolgano;

- che l'Ordine ritiene l'avv. Raffaella Pagliochini, con studio in Todi (PG) idoneo  
allo svolgimento di detto incarico;

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

le parti stipulano il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Il **Collaboratore** si impegna a prestare la propria collaborazione, in forma  
autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione, per le esigenze di cui alla  
premessa manifestate dall'Impresa.

Il **Collaboratore** svolgerà le attività di cui sopra prevalentemente presso il proprio  
studio legale posto in Todi (PG), voc. Bodoglie n. 180/17 loc. Ponterio, coadiuvata,  
se necessario anche da collaboratori, dallo stesso scelti e di volta in volta  
comunicati all'Impresa;

#### ARTICOLO 2 – DURATA



Il contratto in argomento avrà durata 1(UN) anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Esso non potrà essere prorogato tacitamente, ma potrà essere rinnovato su accettazione espressa manifestata dalle parti.

### **ARTICOLO 3 – AUTONOMIA DEL CONTRAENTE**

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dal **Collaboratore** nel contesto di un rapporto di lavoro che esclude il carattere della subordinazione e comporta, da parte del medesimo, l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e senza vincoli gerarchici.

Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l'Ordine.

### **ARTICOLO 4 – COMPENSO**

Il compenso spettante al Collaboratore con riferimento a qualsivoglia tipo di controversia, anche laddove l'opera professionale del medesimo si esaurisca in mere attività stragiudiziali e cioè in attività che non sfociano in procedimenti giudiziari, viene con il presente contratto di collaborazione accordato nella misura del 60% del minimo tariffario di cui alle disposizioni del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ex art dell'art. 13 comma 6, L.31.12.2012 n. 247 (come da tabelle che si allegano), **oltre spese forfettarie** del 15% (salvo modifiche), **oltre spese vive** che dovranno essere anticipate dall'Ordine a seguito di specifica quantificazione seguita da corrispondente documentazione, oltre accessori di legge - cpa 4% e Iva 22% (salvo modifiche)- .

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile per tutta la durata del contratto e pertanto non saranno concesse variazioni in aumento (fatta eccezione per gli incrementi eventualmente apportati agli accessori di legge - spese forfettarie, cpa e Iva - ), fatto salvo diverso patto contrario intervenuto fra le parti.

### **ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE E RECESSO**

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, le parti potranno procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, fatta salva la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.

Il recesso potrà essere esercitato da entrambe le parti ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile. Il recesso potrà essere esercitato dal **Collaboratore** per giusta



causa ed in modo da evitare qualsiasi pregiudizio all'Ordine e, comunque, nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine verrà trattenuta, a titolo di penale, una somma calcolata in misura proporzionale ai giorni di mancato preavviso.

#### **ARTICOLO 6– TUTELA DEI DATI**

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui il **Collaboratore** dovesse acquisire conoscenza nello svolgimento del presente incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il **Collaboratore** non potrà farne uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse entrare in possesso, il **Collaboratore** è altresì responsabile degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

#### **ARTICOLO 7 – RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti).

#### **ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE**

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice di Pace di Todi e/o Foro di Spoleto.

Todi/Perugia, 28.08.2017

Il **Collaboratore**

L'Ordine

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2° del codice Civile, si approvano e si sottoscrivono per accettazione gli articoli 5 (Risoluzione e recesso), 6 (Tutela dei dati) e 8 (Controversie) del presente contratto.

Todi/Perugia, 28.08.2017

Il **Collaboratore**

L'Ordine